

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1563}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO, TAMINO**

Presentata l'11 aprile 1984

Modifica del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, relativa alle norme per il collocamento obbligatorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si innesta nel quadro, peraltro ancora confuso e contraddittorio, di una azione del Governo tendente ad ottenere caparbiamente la ratifica parlamentare alla marginalità sociale e alla espulsione dal mondo del lavoro di forze sempre più vaste di cittadini. Il prima tanto conclamato *welfare State* viene ora tradotto nello spregiato « assistenzialismo », che sarebbe reo di buona parte del disavanzo della spesa pubblica e quindi da esorcizzare non già con una più equa e razionale politica di prelievo a chi più ha e redistribuzione a chi meno ha, ma con una cinica politica di separazione tra occupati e inoccupati.

L'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, accoglie sul piano istituzionale questa strategia e si pone con forza attuativa quale strumento di quella divisione della classe operaia e lavoratrice in generale che è negli obiettivi del primo Governo a guida socialista: basta pensare al recente tentativo di ridurre d'autorità il potere d'acquisto dei salari, e alla riforma *in peius* delle norme in materia previdenziale e sanitaria. Sono tutti segni di un'unica strategia: contenimento del costo del lavoro e dei consumi e restrizione alla domanda sociale (occupazione, salute, previdenza) visti quali mez-

zi per un presunto controllo delle dinamiche inflattive.

In buona sostanza, si vorrebbe mantenere a basso costo nel limbo del precariato esistenziale e nel parcheggio del controllo assistenziale quote rilevanti di forza lavoro consentendo manovre di libero mercato, non solo alle imprese ma anche allo Stato, che abdicando alla propria istituzionale funzione mediatrice, si è reso unicamente disponibile al rilancio del capitale nelle condizioni più favorevoli.

Tuttavia questo disegno restauratore sembra destinato a provocare un effetto *boomerang*, per la confusione e le contraddizioni a livello sociale e politico che ha fatto emergere con forza, sia per la palese inefficacia di un siffatto tentativo di controllo sull'economia, sia ancor più per la sfrontata e continua negazione di principi costituzionali, al cui stravolgimento si oppongono strati sociali diversi e sempre più numerosi. Il salto di qualità che il Governo Craxi vorrebbe imprimere ai processi di ristrutturazione del capitale (la cosiddetta « governabilità ») se da un lato acutizza lo scontro sociale, dall'altro rivela una crescente disarmonia tra obiettivi posti e risultati ottenuti, con la conseguenza di rendere meno flebile il dibattito sulle questioni connesse con la politica del mercato del lavoro.

È nota la vasta eco suscitata dall'appello « per il diritto al lavoro dei portatori di *handicap* » sottoscritto da esponenti delle più diverse posizioni politiche e ideologiche e a cui ha aderito un ampio ventaglio di forze sociali e culturali.

È noto, altresì, che gli studiosi di dottrine giuridiche hanno evidenziato, in relazione agli articoli 3, 4, 38 della Costituzione, i non pochi sospetti di incostituzionalità che si addensano sulla norma in questione, in particolare laddove essa abroga il principio del cosiddetto « scorrimento » nell'economia complessiva del regime del collocamento obbligatorio.

Va infatti ricordato che la regola — prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 482 del 1968 — secondo

cui, in difetto di soggetti protetti di una determinata categoria, le aziende erano tenute ad assumere soggetti protetti di altre categorie, costituiva, per espressa dichiarazione dei parlamentari che elaborarono la legge, uno dei principi cardine su cui era destinata a reggersi l'unificazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie: infatti il criterio dello scorrimento — garantendo la circolazione delle possibilità di avviamento a seguito dell'esaurimento di una determinata categoria — ha costituito lo strumento di un fisiologico riequilibrio tra la domanda e l'offerta complessiva di posti di lavoro riservati a soggetti protetti all'interno della quota d'obbligo complessiva, evitando così che tra appartenenti a diverse categorie si producessero arbitrarie diseguaglianze di trattamento. Se quindi si trasformano le quote riservate alle singole categorie da semplici ripartizioni dell'aliquota di obbligo complessiva in quota assoluta ed esclusiva, il principio costituzionale di eguaglianza viene ad essere palesemente violato. Nel contempo viene anche vanificata la tutela dovuta alla categoria di portatori di *handicap* numericamente più consistente — quella degli invalidi civili — in forza di precise statuizioni costituzionali (articoli 3, capoverso 4, 38) qualora si riservi ad essa una quota di posti di lavoro pari al solo 15 per cento della aliquota globale, specie se si tiene conto che all'esonero dall'assunzione di invalidi previsto dall'articolo 13 della legge n. 482 del 1968, e a quello previsto per le imprese in crisi dall'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modifiche nella legge n. 79 del 1983), il terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, aggiunge la computabilità — ai fini della copertura della quota d'obbligo complessiva — dei lavoratori divenuti inabili in corso di rapporto.

Riteniamo quindi che « in attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie » — venga ripristinato il precedente sistema che, pure insufficiente, era certamente meno iniquo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.